



Città di Solofra
PROVINCIA DI AVELLINO

Piano di zonizzazione acustica della città di Solofra (AV)
Legge quadro n.° 447 del 26/10/1995

Norme tecniche di attuazione

I progettisti:
Ing. Vincenzo Limone



Hanno collaborato:

P.I. Alessandro Campanile
Ing. Valerio D'Anna

Giugno 2011

Indice del contenuto

TITOLO I.....	4
DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - PREMESSA.....	4
ART. 2 - FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	7
ART. 3 - EFFETTI DELL' APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA.....	8
ART. 4 - AMBITI DI APPLICAZIONE.....	8
ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	8
ART. 6 - DECORRENZA.....	9
TITOLO II.....	10
ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO	10
ART. 7 - PRESCRIZIONI GENERALI DA OSSERVARE IN SEDE DI FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI	10
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA E PIANI DI RECUPERO.....	10
ART. 9 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DIA, PIANI ATTUATIVI, AUTORIZZAZIONI UNICHE SUAP	11
ART. 10 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO AI PROGETTI DI OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	12
ART. 11 - DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA PRESENTARE PER IL RIUSO O SUBENTRO NELL'USO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.....	13
ART. 12 - DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA PRESENTARE PER L'ESERCIZIO DI NUOVE ATTIVITÀ	13
ART. 13 - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	14
TITOLO III	15
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	15
ART. 14 - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA	15
ART. 15 - LIMITI NELL'USO PER ATTIVITÀ FUNZIONI E/O PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI.....	15
ART. 16 - REQUISITI DA RISPETTARE NEGLI IMMOBILI IN CUI VENGONO SVOLTE ATTIVITÀ RUMOROSE	15
ART. 17 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI GENERARE VIBRAZIONI	15
ART. 18 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	16
ART. 19 - RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE.....	16
ART. 20 - NORME PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE ESISTENTI.....	16

ART. 21 - REDAZIONE DEI PIANI DI ABBATTIMENTO E DI CONTENIMENTO DEL RUMORE DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DI INTERESSE LOCALE.....	17
ART. 22 - PARTICOLARI ATTIVITÀ RUMOROSE.....	18
TITOLO IV	19
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....	19
ART. 23 - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA	19
ART. 24 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER CANTIERI EDILI E PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO	19
ART. 25 - RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER CANTIERI EDILI	19
ART. 26 - ORARI PREVISTI PER I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI AUTORIZZATI IN DEROGA	20
ART. 27 - PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI	20
ART. 28 - ORARI PREVISTI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	21
ART. 29 - PRESCRIZIONI PER L'USO DI ATTREZZATURE RUMOROSE SPECIFICHE ...	21
TITOLO V	23
CONTROLLI.....	23
ART. 30 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ACUSTICO	23
ART. 31 - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ACUSTICO.....	23
ART. 32 - VIGILANZA SUGLI AVVENTORI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI	24
ART. 33 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	24
ALLEGATO A	25
ALLEGATO B.....	26
ALLEGATO C.....	27

TITOLO I

DIPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.
2. L'azione amministrativa del Comune di Solofra (Av) è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
3. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Solofra (Av) è stato suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi definite all'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il presente regolamento tiene conto, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente:
 - della Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell'impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
 - del DPCM 10/8/88 n. 377 "Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
 - del DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/8/88 n. 377;
 - del DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre '91;
 - del D.Lgs, 15 agosto 1991 n. 277 "Attuazione delle direttive 80/1107/EE, n. 82/6051/CEE, 83/4771/CEE e 86/1881/CEE" in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212;
 - del DPR 24/7/96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392/CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
 - della Direttiva 89/392/CEE concernente il "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
 - della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;

- del DM Ambiente 1.12.96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- del DM Ambiente 31/10/97 Metodologia di Misura del Rumore aeroportuale;
- del DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- del DM Ambiente 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- del DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica” e del DM 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;
- del D. P. R. del 18/10/98 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/95 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- della D.G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95.
- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. .
 - Decreto del 20/05/99 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”
 - Decreto 9/11/99, n. 476 “regolamento recante modificazioni al decreto del presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni in vigore dal: 18-12-1999.
 - Decreto 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”.
 - Decreto 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione da parte della società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
 - D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.
 - Direttiva 2000/14/Ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
 - Decreto 23 novembre 2001 – Modifiche dell’allegato 2 del decreto Ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi, di contenimento ed abbattimento del rumore.
 - Legge n. 179 del 13 Luglio 2002 – Disposizioni in materia ambientale.
 - Decreto Legislativi 4 settembre 2002, n. 262 – attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

- Delibera Giunta Regione Campania n° 2436 dell' 01 Agosto 2003;
- DIRETTIVA 2003/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.
- Circolare 6 Settembre 2004- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.(GU n. 217 del 15-9-2004)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.(GU n. 127 del 1-6-2004) testo in vigore dal: 16-6-2004
- Decreto 1 aprile 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (GU n. 84 del 9-4-2004)
- D. LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005) Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005) Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005)
- D. LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2005 :Parere ai sensi dell'art. 9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale
- DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU n. 39 del 17-2-2005)
- LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (GU n. 49 del 28-2-2009) testo in vigore dal: 1-3-2009 e Versione coordinata con modifiche del Decreto-legge 30 dicembre 2008 , n. 208 (Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2008 n. 304)
- Art.32 -DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008 , n. 207
- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008 , n. 207 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
- Decreto Lgs 81/2008 CTIPLL- Prime indicazioni applicative versione aggiornata al 18 dic.2008

- Direttiva 2007/34/CE Commissione - che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L155 del 15.6.2007)
- DECRETO 24 luglio 2006 Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.
- Decreto Legislativo 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, titolo VIII, Capo II- protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.
- ALLEGATI- D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81- TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008
- DLGS n.81/2008- Titolo VIII, Capo I,II,e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro -Prime indicazioni applicative -versione definitiva del 10 Luglio 2008- Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome-ISPEL

Art. 2 - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;
- c) consentire l'individuazione delle proprietà d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3 - Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

1. L'approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nelle prassi amministrativa del Comune di Solofra (Av) i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.
2. Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante agli strumenti urbanistici e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.
3. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

Art. 4 - Ambiti di applicazione

1. L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata. Il presente regolamento disciplina:
 - le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
 - la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
 - la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
 - la limitazione delle emissioni di rumore prodotta da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
 - la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
 - l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di licenze ed autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
 - la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;

Art. 5 - Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica

1. La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

2. Nel caso di varianti ai Piani Urbanistici la Zonizzazione Acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni di cui alla Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991.
3. Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione Acustica sulla base delle destinazioni d'uso.
4. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

Art. 6 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento ha decorrenza immediata in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa all'interno del territorio comunale.

TITOLO II

Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio

Art. 7 - Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi

1. In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica. L'approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.
2. Nel definire l'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Art. 8 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero.

1. Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:
 - rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
 - localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
 - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;

- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui alla comma 2 dell'art. del D.P.C.M. 1° marzo 1991.
2. Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

Art. 9 - Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di permesso di costruire, DIA, Piani Attuativi, Autorizzazioni uniche SUAP

1. Il presente articolo disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 26/10/1995, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa.
2. Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione Acustica.
3. Contestualmente alla istanza di permesso a costruire o della Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 e dell'art. 1, commi 6 – 14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati per interventi di trasformazione edilizia di edifici civili ad uso pubblico e collettivo relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni interventi di trasformazione edilizia in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:
 - ubicazione dell'insediamento e contesto in cui è inserito specificando la zona acustica di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento;
 - rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità Ambientale allo stato di fatto;
 - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto, verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica e del criterio differenziale, laddove applicabile, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.
 - stralcio di mappa (preferibilmente in scala 1:2000) nella quale siano evidenziati, oltre all'insediamento o attività in questione, anche i confini di proprietà, la destinazione d'uso degli edifici vicini, la presenza di eventuali infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, eccetera; dovranno inoltre essere indicati i confini di zona a diversa destinazione d'uso e i rispettivi limiti di emissione sonora secondo la zonizzazione acustica approvata dal comune di competenza;
 - planimetria generale di insediamento in scala adeguata (1:100-1:200) con localizzazione delle eventuali attrezzature utilizzate o delle aree occupate da

ciascuna unità produttiva o di servizio, con riferimento anche all'utilizzo delle aree esterne di pertinenza;

- descrizione del ciclo produttivo con evidenziazione delle aree di pertinenza, di eventuali ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori, indicando natura e dimensione degli stessi.
 - dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, sia esterna sia interna, la cui localizzazione deve essere evidenziata con precisione nella planimetria generale dell'insediamento; per ogni sorgente di rumore occorre inoltre conoscere i tempi previsti di utilizzo (con ulteriore precisazione se trattasi di impianto a ciclo continuo o se trattasi di impianto funzionante in periodo notturno), i livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota in dB(A); deve essere inoltre accertata l'eventuale presenza di toni puri o impulsivi;
 - piante e sezioni quotate in scala adeguata dell'edificio sede dell'attività;
 - i livelli di rumorosità condotti dallo svolgimento dell'attività in questione con particolare riferimento al rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale all'interno di abitazioni presenti in zona. I valori di rumorosità potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale; le misure dovranno essere correlate da indicazioni sul punto di misura individuabile nella planimetria generale dell'insediamento, dal tempo di misura, dal tempo di osservazione e dal tipo di strumentazione utilizzata (le misure dovranno comunque essere rappresentative del momento di massimo disturbo dell'attività); l'eventuale utilizzo di modelli previsionali dovrà essere correlato dalle specifiche tecniche del modello utilizzato;
 - tutte le valutazioni relative alle sorgenti sonore, sia interne sia esterne all'insediamento, dovranno essere correlate dalla eventuale procedura di calcolo previsionale adottata;
 - dettagliata descrizione degli interventi di bonifica acustica eventualmente adottati o che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni sonore; se necessario dovrà essere presentato anche lo spettro di trasmissione o di assorbimento in banda d'ottava.
4. I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M.A. del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 10 - Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto

1. E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Solofra (AV) ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade,

assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

2. La relazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6, 1, 8, 9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:
 - rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
 - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto dei limiti massimi di zona previsti dalla Zonizzazione Acustica, da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
 - proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.
3. Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integro dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

Art. 11 - Documentazione acustica da presentare per il riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente

1. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6, 7, 8, 9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95 una dichiarazione in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.
2. In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una Valutazione di impatto acustico di cui all'art. 9.

Art. 12 - Documentazione acustica da presentare per l'esercizio di nuove attività

1. L'avvio di una nuova attività produttiva, sportiva, ricreativa e di servizi commerciali polifunzionali, anche in assenza di trasformazione edilizia, è subordinata alla presentazione di una documentazione di previsione di impatto acustico all'art. 9 congiuntamente alla domanda di autorizzazione all'esercizio.
2. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Solofra (Av) ai fini del rilascio dal nulla osta relativo.

Art. 13 - Valutazione di clima acustico

1. Al fine di effettuare la verifica dello stato di fatto, per l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di mitigazione, è fatto obbligo ai proprietari e/o gestori delle seguenti strutture di nuova costruzione, di produrre una valutazione previsionale del clima acustico:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art.10 del presente regolamento.
 - f) per i ricettori inclusi nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F come precisate nella tabella 1 e 2 del DPR 30/03/2004 n. 142.
2. Il documento, redatto da un tecnico competente in acustica a termini di Legge, costituisce una parte integrante della documentazione progettuale da approvare da parte dell'Amministrazione procedente, ed è obbligatoria anche nei casi di realizzazione ex novo di tali tipologie di insediamenti.
3. Nel caso che la valutazione del clima acustico comporti l'obbligo di adottare interventi di mitigazione, la previsione di tali interventi su aree di proprietà privata comportano la qualificazione delle stesse come opere di interesse pubblico o di "pubblica utilità" e quindi soggette alle disposizioni in materia per eventuali procedure espropriative che si rendessero necessarie per acquisire la disponibilità dei suoli necessari alla loro realizzazione.

TITOLO III

Disciplina delle attività rumorose

Art. 14 - Definizione di attività rumorosa

1. Si definisce rumorosa una attività, di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo, in cui l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere, comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Art. 15 - Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti

1. L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.
2. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.
3. Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Art. 16 - Requisiti da rispettare negli immobili in cui vengono svolte attività rumorose

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico di locali di attività rumorose, da svolgersi all'interno di immobili di tipo residenziale e/o misto, è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico in cui vengono fissati i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.
2. In ogni caso lo svolgimento delle attività dovrà essere compatibile con il rispetto del criterio differenziale definito nell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Art. 17 - Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

1. L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' inclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e

seminterrati (deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato attestante la non rumorosità della macchina).

Art. 18 - Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

2. Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.
3. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, all'interno dei luoghi sopra indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAcq , sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215.
4. Il gestore dei locali, dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215.
5. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 Aprile 1999 n. 215.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le attività a carattere temporaneo disciplinate al Titolo V del presente regolamento.

Art. 19 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.
2. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e DPR 30 marzo 2004 n. 142.
3. Nelle eventuali modifiche e/o variazioni al Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Classificazione Acustica.

Art. 20 - Norme per le attività rumorose esistenti

1. Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica e del presente

Regolamento non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dallo stesso Piano, devono entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento adottare specifici accorgimenti al fine di rientrare entro i limiti suddetti.

2. Le imprese possono in alternativa presentare un Piano Aziendale di Risanamento Acustico che deve espressamente indicare il termine entro il quale si prevede di adeguarsi ai limiti stabiliti, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore ai diciotto mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico.
3. La documentazione costituente il piano di risanamento deve essere inviata al Servizio Inquinamento Acustico, il quale può richiedere all'impresa chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico di cui al comma 2 del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Dirigente del Servizio incaricato, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del Piano di risanamento acustico.
5. Per la valutazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.C. e per gli aspetti igienico-sanitari della A.S.L..
6. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Dirigente del Servizio incaricato, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di Legge in materia edilizia ed urbanistica.
7. La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti dal comma 1 comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica nei termini previsti dal medesimo comma 1 e l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 34.
8. In ogni caso lo svolgimento delle attività dovrà essere compatibile con il rispetto del criterio differenziale definito nell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991

Art. 21 - Redazione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore da parte degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto di interesse locale

1. In deroga alle sanzioni previste per chi supera i limiti di immissione ed emissione previsti dall'art. 2 della L. 447/95, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni, qualora l'esercizio dei loro servizi comporti il superamento dei limiti sopra descritti, hanno l'obbligo di presentare al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive del DM 29/11/00.
2. L'obiettivo dei piani, è il conseguimento del rispetto dei valori limite stabiliti di regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della 447/95, all'interno delle relative fasce di pertinenza, e dei limiti previsti dalla classificazione acustica al di fuori di tali fasce: il DM 29/11/00 individua per la presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore tre fasi consecutive:

FASE 1 – individuazione delle aree in cui per effetti delle immissioni si abbia superamento dei limiti di immissione previsti;

FASE 2 – relazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore;

FASE 3 – conseguimento degli obiettivi.

3. Fatti salvi i termini e le scadenze previsti dal DM 29/11/00, il Comune può notificare alle società, agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti, allo scopo di sollecitare l'adozione delle opportune misure di contenimento e di mitigazione

Art. 22 - Particolari attività rumorose

Aree militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che la “prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni”.

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

Aree di mercato

Durante l'attività di mercato il limite di immissione del rumore è quello relativo alla classe V, valutabile ad 1 metro esternamente al perimetro che racchiude l'area di pertinenza del mercato. Negli altri periodi, per la stessa area, vale la classificazione ad essa attribuita dal Piano di Zonizzazione Acustica.

TITOLO IV

Disciplina delle attività rumorose temporanee

Art. 23 - Definizione di attività rumorosa temporanea

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi dell'art. 16, che si esaurisce in periodi di tempo limitati. In particolare:
 - a) si definisce attività rumorosa nell'ambito di cantieri edili l'esercizio di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere ecc.) il cui uso ha un carattere non occasionale;
 - b) si definisce attività rumorosa temporanea la manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico con l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora o di qualsiasi altro impianto o attrezzatura rumorosa.

Art. 24 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico

1. La domanda di autorizzazione, redatta come da modello presente in allegato A e B, in deroga per i cantieri edili e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6/6/01 n. 3808 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.
2. In conformità a quanto prescritto dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico.
3. L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal IV comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, redatta secondo lo schema riportato in allegato C, viene rilasciata, seguendo il procedimento amministrativo riportato nel Regolamento di Polizia Municipale, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

Art. 25 - Relazione di impatto acustico per cantieri edili

1. E' vietato l'inizio di lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente:

- la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego;
 - la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche;
 - il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo;
 - la caratterizzazione acustica delle sorgenti;
 - la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;
 - il periodo di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti;
 - la propagazione del rumore nell'area e gli interventi che si intendono realizzare per il contenimento dell'inquinamento acustico che si va ad introdurre.
2. Resta facoltà del Sindaco di disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto al presente articolo.

Art. 26 - Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, negli orari che verranno di volta in volta stabiliti dall'Ufficio di competenza.
2. Non ci sono limiti di orario per cantieri con durata inferiore a 5 giorni e per cantieri situati ad almeno 200 metri da edifici residenziali.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi nei cantieri stradali può essere consentita solo nei giorni feriali.
4. Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Art. 27 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

1. L'autorizzazione in deroga, redatta secondo lo schema riportato in allegato C, per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico prevista dal IV comma I del D.P.C.M. 1° Marzo 1991 deve intendersi compresa nella autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 30 giorni nell'arco di un anno solare.
2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale

autorizzata (ad esempio piani-bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex artt. 68 e 69 TULPS).

3. Le deroghe di cui sopra saranno disciplinate con atto di indirizzo e coordinamento del Sindaco.

Art. 28 - Orari previsti per le attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche

1. Gli orari per le attività rumorose, autorizzate in deroga, previste nelle manifestazioni pubbliche di cui alla lettera b) del punto VI-1, verranno stabiliti di volta in volta dal Sindaco sentito il parere del Servizio Inquinamento Acustico.

Art. 29 - Prescrizioni per l'uso di attrezzature rumorose specifiche

1. Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.
 - a) *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nel periodo estivo dalle ore 9:00 e dalle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e periodo invernale dalle 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacente ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
 - b) *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per sventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.
 - c) *Impianti di condizionamento*: L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione di aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici è consentita unicamente per impianti che rispettino i limiti massimi di emissione e di immissione ed i limiti differenziali di cui D.P.C.M. 14 novembre 1997. Ai fini del rilascio della DIA per l'installazione di condizionatori d'aria negli edifici, deve essere allegata alla comunicazione di fine lavori la scheda tecnica dell'impianto installato comprovante la marcatura CE ed una dichiarazione dell'installatore comprovante che l'installazione è stata eseguita con tutti gli accorgimenti tecnici necessari per limitare il disturbo.
 - d) *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nel periodo estivo dalle ore 9:00 e dalle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e periodo invernale dalle 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 esclusa la domenica. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone individuate in apposita delibera di Giunta. Il titolare dell'attività di

diffusione di messaggi pubblicitari fonici deve presentare alla Polizia Municipale una Denuncia di Inizio Attività contenente una breve descrizione delle apparecchiature utilizzate, delle vie del territorio comunale in cui si intende svolgere l'attività e della durata complessiva dell'attività.

- e) *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti.
- f) *Autolavaggi*: lo svolgimento di attività di autolavaggio con mezzi automatici dotate di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet ecc), anche self-service, installate in zone residenziali in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici ed ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.
- g) *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07:00 alle ore 23:00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.
- h) *Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori in sonorizzazioni ecc.) e organizzativi (opportuna turnazione per zone degli orari di inizio pulizia) atti a minimizzare le emissioni acustiche.
- i) *Locali per attività sportive*:
L'esercizio di una attività sportiva che prevede l'utilizzo di un impianto di diffusione sonora e/o di attrezzature ginniche di vario tipo, all'interno di un edificio a destinazione residenziale, è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione nonché dei limiti del criterio differenziale previsto dalle seguenti norme. Detta verifica dovrà essere effettuata nei locali ad uso abitativo adiacenti e/o comunque più vicini all'attività, dove l'emissione sonora può arrecare maggior disturbo. La norma si applica sia alle attività esistenti al momento dell'adozione del presente piano, sia a quelle da iniziare successivamente.

TITOLO V

Controlli

Art. 30 - Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico

1. Per la gestione tecnica della materia e per l'assistenza al cittadino, all'interno del Dipartimento Tecnico Comunale è nominato un Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico.

Art. 31 - Competenze del Responsabile del Servizio

Inquinamento Acustico

1. Il Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico è coordinato dal dirigente della sezione urbanistica e ambiente, e si avvale del supporto di Enti territorialmente competenti (ARPAC) o di consulenti esterni esperti in acustica e vibrazioni.
2. Esso provvede:
 - alla prevenzione, alla valutazione e alla gestione delle problematiche sull'inquinamento acustico;
 - al rilascio del nulla-osta d'impatto acustico per attività potenzialmente rumorose;
 - all'accoglimento d'istanze per autorizzazioni in deroga ai valori limite d'immissione assoluti e differenziali;
 - all'accoglimento degli esposti ed all'attivazione degli organi di competenza;
 - alla formazione dei funzionari addetti al controllo dell'inquinamento acustico;
 - alla valutazione, nel campo di competenza, con relativo rilascio di nulla-osta, delle domande di autorizzazione di servizio, di concessione edilizia di autorizzazione edilizia delle attività indicate nel presente regolamento;
 - ai collaudi per il rilascio dei certificati di abitabilità ai fini acustici e delle vibrazioni;
 - alla istruttoria delle domande presentate da sottoporre a valutazione dandone comunicazione alla commissione edilizia;
 - alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
 - alla valutazione delle previsioni di impatto acustico del rumore e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
 - alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento;
 - alle informazioni ai cittadini;
 - al coordinamento di campagne di informazione per le scuole;

- al controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico all'atto del rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia e licenza di esercizio.
 - alla rilevazione ed al controllo delle emissioni sonore delle sorgenti acustiche fisse e mobili ai fini del rispetto della normativa per le tutela dell'inquinamento Acustico.
3. Il rilascio del nulla osta d'impatto acustico alle attività potenzialmente rumorose non costituisce titolo autorizzativo all'esercizio di tali attività, ma parere vincolante alla concessione dello stesso.
 4. E' facoltà del Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, la revoca del nulla osta a seguito di accertamento di difformità sia amministrative che tecniche rispetto a quanto dichiarato per il rilascio del nulla osta.

Art. 32 - Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi, rumori ed altre attività, le occupazioni o il riposo delle persone anche nelle aree esterne al locale.
2. Nel caso di accertata violazione al disposto del 1° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., si procede alla revoca della concessione comunale di qualunque genere e tipologia sia stata rilasciata per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non è addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza dirigenziale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

Art. 33 - Sanzioni amministrative

1. Nel caso non si ottemperi alle disposizioni del presente regolamento, vengono comminate le sanzioni, a seconda dei casi, previsti nell'art. 10 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95.
2. L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, le verifiche ed i collaudi sono di competenza del Servizio Inquinamento Acustico.

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di Solofra (Av)

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di macchinari rumorosi (art. 1 D.P.C.M. 1 Marzo 1991).

Il sottoscritto-----, nato a ----- il -----
-----e domiciliato a -----, in Via -----
-----,

Tel. -----

Nella qualità di -----

[] del cantiere sito nel comune di Solofra in Via

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e del regolamento comunale di attuazione, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature per CANTIERE

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di macchinario o impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n. 588);
- (livelli sonori presunti al perimetro dell'area interessata);
- (orari in cui si intende utilizzare i sopra descritti macchinari);
- (durata prevista del cantiere).

Si allega relazione tecnica a firma di Tecnico Competente in Acustica.

Solofra, -----

In fede -----

Allegato B

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di Solofra (AV)

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di attrezzature rumorose (art. 1 D.P.C.M. 1 marzo 1991).

Il sottoscritto -----,

nato a ----- il -----

e domiciliato a -----

in Via -----

Tel. -----,

nella qualità di -----

[] della manifestazione ----- che si svolgerà a Solofra(AV), in Via/Piazza -----, autorizzazione n. -----

CHIEDE

ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e del regolamento comunale di attuazione, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. per l'utilizzo delle attrezzature per MANIFESTAZIONE.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n. 588);
- (livelli sonori presenti al perimetro dell'area interessata);
- (orari in cui si intende utilizzare le sopra descritte attrezzature);
- (durata prevista della manifestazione).

Solofra, -----

In fede -----

COMUNE DI SOLOFRA

Provincia di Avellino

Autorizzazione in deroga

Il sindaco

- visto l'art.1 comma 4 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- visto l'art.1 comma 1 lettera g della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- visto l'art.6 comma 1 lettera h della legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- visto il Titolo V delle Norme di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica;
- visto la domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora di cantieri edili o manifestazioni temporanee in luogo pubblico od aperto presentata in data da parte del sig.
- vista la relazione tecnica di impatto acustico presentata in data a firma del Tecnico Competente in Acustica

autorizza l'uso delle sorgenti sonore indicate dalle ore alle ore in deroga ai limiti massimi consentiti dalla zona di classificazione acustica, per un periodo di